

35.6 – I vizi dell'atto amministrativo

La nullità dell'atto non è sanabile

(l'atto nullo non è annullabile in quanto non esiste).

La nullità dell'atto può essere fatta valere da chiunque (art. 1421 c.c.) e non è soggetta a prescrizione (art. 1422 c.c.)

35.7 – I vizi dell'atto amministrativo

L'annullabilità dell'atto può essere sanata eliminandone i vizi (con un nuovo atto, in base al principio generale di diritto della conservazione degli atti).

L'annullabilità dell'atto può essere fatta valere da chi vi abbia interesse entro i termini di prescrizione.

35.7 – I vizi dell'atto amministrativo

*La nullità opera **ex tunc** (da allora, fin dall'adozione dell'atto).*

*L'annullabilità opera **ex nunc** (da ora, cioè dal momento dell'annullamento).*

35.8 – I vizi dell'atto amministrativo

L'illegittimità dell'atto rileva **penalmente** quando è sintomatico di un comportamento criminoso, tipico del pubblico ufficiale, per:

- **corruzione** (art. 319 c.p.);
- **concussione** (art. 317 c.p.);
- **abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.);
- **falso ideologico** (art. 479 c.p.).

36.1 – Il riesame dell'atto amministrativo

Il **riesame** dell'atto amministrativo è attivato d'ufficio o su istanza di parte ed è finalizzato a rimuovere o modificare l'atto prima che il giudice ne disponga l'annullamento, totale o parziale.

36.2 – Il riesame dell'atto amministrativo

Il provvedimento di riesame è un atto di **secondo grado** (in quanto successivo ad uno preesistente) che si conclude con:

- la **conferma** (con atto meramente confermativo o di conferma);
- la **convalida** (che ne rimuove i vizi);
- la **revoca** (con effetto ex tunc o ex nunc).

36.3 – Il riesame dell'atto amministrativo

Il provvedimento di riesame è un atto di **secondo grado** (in quanto successivo ad uno preesistente) che si conclude con:

- la **conferma** (con atto meramente confermativo o di conferma);
- la **convalida** (entro un tempo ragionevole, che ne rimuove i vizi);
- la **revoca** (con effetto ex tunc o ex nunc).

36.4 – Il riesame dell'atto amministrativo

L'annullamento a seguito di riesame, mediante:

- **revoca** (legge n. 241 del 1990, art. 21-*quinquies*, con effetto ex nunc, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, salvaguardando i diritti quesiti);
- **annullamento in autotutela** (legge n. 241 del 1990, art. 21-*nonies*, con effetto ex tunc).

37.1 – I ricorsi amministrativi

Avverso ai provvedimenti amministrativi è ammesso **ricorso**:

- **in opposizione** (*residuo del ricorso gerarchico, entro 30 giorni, per il riesame dell'atto o l'annullamento in autotutela*);
- **al giudice amministrativo** (*TAR, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, in primo grado; Consiglio di Stato, in secondo grado*);
- **al Capo dello Stato in via straordinaria** (*entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto, in alternativa al ricorso al TAR*).